



COMUNE DI ORBASSANO

PROGETTO PARCO "EX VIVAIO VANZETTI" ORBASSANO (TO)



PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

13

OGGETTO

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTO ARCHITETTONICO E OPERE A VERDE

Studio associato Vigetti Merlo

Via Borgosesia, 38

10145 - Torino

Tel: 011-19500612

Fax: 011-19500844



IL COMMITTENTE

Comune di Orbassano

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Paolo Carantoni

LIVELLO PROGETTUALE

PE

CODICE

ELAB.13

REV.

01

FILE

L2501.PE.Rev-1.elab.13.Schema di contratto.dwg

DATA CONSEGNA

MAGGIO 2013

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

CONGIUNTO ALL'ACQUISIZIONE DI BENE IMMOBILE.

INDICE

INDICE	Pag. 1
INTRODUZIONE E PREMESSE	Pag. 3
ART. 1 – (PREMESSA)	Pag. 5
ART. 2 – (OGGETTO DELL'APPALTO)	Pag. 5
ART. 3 – (CORRISPETTIVO DELL'APPALTO)	Pag. 6
ART.4 – (CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO)	Pag. 7
ART. 5) DOMICILIO DELL'APPALTATORE	Pag. 7
ARTICOLO 6) TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.	Pag. 8
ARTICOLO 7) PENALE PER I RITARDI	Pag. 8
ARTICOLO 8) PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.	Pag. 9
ARTICOLO 9) RITARDO NEI PAGAMENTI.	Pag. 10
ARTICOLO 10) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	Pag. 11
ART. 11) OBBLIGHI APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI.	Pag. 12
ART. 12) OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE	Pag.12
ARTICOLO 13) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.	Pag. 13
ART. 14) SICUREZZA DEI LAVORI	Pag. 14
ART. 15) CAUZIONE DEFINITIVA	Pag. 15
ART. 16) POLIZZA ASSICURATIVA	Pag. 15
ART. 17) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	Pag. 16
ART. 18) SUBAPPALTO	Pag. 16
ARTICOLO 19) ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.	Pag. 18

ART. 20) INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO – VARIAZIONI AL PROGETTO	Pag. 19
ART. 21) RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	Pag.20
ART. 22) CONTROVERSIE	Pag. 21
ART. 23) SPESE CONTRATTUALI	Pag. 22
ART. 24) REGISTRAZIONE	Pag. 22
ART. 25) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag. 22
ART. 26) RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO	Pag. 26



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ORBASSANO

PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO "EX VIVAIO VANZETTI"

TRA VIA GALILEO FERRARIS E STRADA DA VOLVERA IN ORBASSANO (TO)

C.U.P.

C.I.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ presso il

Palazzo civico del Comune di _____, sito in _____, avanti a me Dott. _____,

Segretario generale del Comune di Orbassano, abilitato a rogare i contratti nella forma pubblica amministrativa

nell'interesse della stessa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, sono comparsi:

- il Dirigente del III° Settore Lavori Pubblici e come tale competente alla stipulazione dei contratti ai sensi dell'art.

15, comma 3°, lett. c) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale dichiara di agire

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta; Cod.Fisc. _____ - Partita

I.V.A. _____, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Stazione Appaltante o S.A.";

- il Sig. _____, nato a _____ (___), il _____, residente a _____

(___), nella sua qualità di _____ della Ditta _____, con sede legale nel

Comune di _____, C.F. e P. IVA. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso

la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____ al R.E.A numero

_____, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Appaltatore";

Allegato alla determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. del
Rep. N.
Registrato in al n. Serie vol.

della cui identità personale e della capacità di agire io Segretario rogante sono certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno col mio consenso.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° del è stato approvato lo studio di fattibilità relativo alla conversione a parco urbano dell'area un tempo occupata dai Vivai Vanzetti in Orbassano (TO);

- con deliberazione di Giunta Comunale n° del è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori finalizzati alla realizzazione del parco urbano denominato "Ex vivaio Vanzetti" in Orbassano (TO);

- con deliberazione di Giunta Comunale n° del è stata approvata la revisione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori finalizzati alla realizzazione del parco urbano denominato "Ex vivaio Vanzetti" in Orbassano (TO) per un importo complessivo pari a € 178.169,82 (centosettantottomilacentosessantanove/82 Euro) di cui €174.689,50 (centosettantaquattromilaseicentottantanove/50 Euro) per l'esecuzione dei lavori a corpo, € 3.480,32 (tremilaquattrocentottanta/32 Euro) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Determinazione del Dirigente del III° Settore Lavori Pubblici n. ____ del _____ è stato adottato il provvedimento di cui agli articoli 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., ed 11 del D.lgs n. 163/06 e che con lo stesso atto si è disposto di appaltare i lavori di cui trattasi mediante procedura aperta di cui all'art. 3 commi 4, 17, 25, 33, 36, 37, artt. 53 commi 6-12, 54 commi 1-2, 55 commi 1 e 5, 121 e 122 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i., nonchè all'art. 111 del D.P.R. n. 207/10, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull'importo lavori posto a base della procedura, così come previsto dall'art. 82, co. 2, lett. b) del D.lgs n. 163/2006, senza ammissione di offerte in aumento o alla pari.

- con Determinazione del Dirigente del III° Settore Lavori Pubblici n. _____ del _____ si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori di cui trattasi all'Appaltatore, differendone l'efficacia all'avvenuta effettuazione della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, in virtù dell'offerta economica di € _____ (_____ /__ Euro), comprensiva degli oneri per l'attuazione del

piano di sicurezza e coordinamento pari ad € (...../... Euro), oltre IVA nella misura di legge.

- con Determinazione del Dirigente del III° Settore Lavori Pubblici n. _____ del _____ si è proceduto a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e ad autorizzare la stipula del presente contratto;

- il Legale rappresentante dell'Appaltatore ed il Responsabile unico del procedimento _____ in data _____ hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del dpr. n. 207/10, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto;

- ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

CIO' PREMESSO

previa conferma e ratifica della narrativa che precede, essendo volontà delle Parti, come sopra costituite, di tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, convenendo e stipulando quanto segue:

ARTICOLO 1) PREMESSA

1. La soprascritta assertiva è patto e forma parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2) OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Dirigente del III° Settore, nella sua veste anzidetta e non altrimenti, in nome e per conto del Comune di Orbassano, affida all'Appaltatore, per la quale accetta e si obbliga il Sig. _____, nella sua qualità di _____, i lavori di realizzazione del parco urbano denominato "Ex Vivaio Vanzetti" sito tra Via Galileo Ferraris e Strada da Volvera in Orbassano (TO).

2. Più specificatamente l'intervento consiste in lavori che si possono così riassumere: realizzazione di sottoservizi, quali rete raccolta acque e rete idrica, predisposizione impianto di illuminazione pubblica,

movimentazioni terra, interventi di potatura e abbattimento di esemplari arborei ed arbustivi,

realizzazione di percorsi pedonali in calcestruzzo e tipo Rasocrete, messa a dimora di alberi e arbusti,

formazione di tappeto erboso, costruzione di strutture a servizio del parco, quali tettoia/ pergola e rampa

di accesso al parco.

ARTICOLO 3) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.

1. Il corrispettivo a corpo dei lavori, di cui all'art. 2, dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € _____ (_____ / __ Euro), oltre IVA nella misura di legge, di cui € _____ (_____ / __ Euro) per l'esecuzione dei lavori ed € _____ (_____ / Euro) quali oneri per la sicurezza, a seguito del ribasso di gara del __, __ %.

2. Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

3. Il contratto è stipulato a corpo. La Stazione Appaltante invierà gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede amministrativa dell'Appaltatore sita in _____.

4. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario in fase di gara applicato all'importo dei lavori a base d'asta, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso ai sensi del combinato disposto dall'art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 100, commi 1 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Con riferimento agli articoli 3 e 30 del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nelle relazioni e negli elaborati grafici progettuali, risultano complessivamente articolati nelle seguenti categorie:

- 1) Categoria prevalente OS 24 (Verde e arredo urbano): 60,87%;
- 2) Categoria scorporabile OG1 (Edifici civili e industriali): 39,13%;

I prezzi d'appalto previsti nel contratto s'intendono stabiliti tenendo conto di tutte le condizioni e circostanze (anche dipendenti dalle località interessate dai lavori), ben note all'appaltatore, in cui saranno eseguiti i lavori e sono remunerativi singolarmente e complessivamente di ogni spesa e prestazione generale e particolare, principale ed accessoria anche se non prevista e contemplata negli atti e documenti dell'appaltante e degli oneri per l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori come indicato nel piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

I prezzi d'appalto si intendono comprensivi di tutti i materiali, della mano d'opera ed oneri relativi, dell'impianto di cantiere, dei trasporti, nonché della quota di spese generali, imprevisi ed utile dell'Appaltatore e di ogni altro onere necessario per realizzare le opere previste dall'appalto completamente ultimate e funzionanti.

Le quantità eventualmente espresse nei documenti di appalto sono di puro orientamento e non potranno, per nessuna ragione, costituire parametro di riferimento per valutare o variare il compenso dovuto all'Appaltatore.

L'Appaltatore nella formulazione del ribasso d'asta dichiara di aver tenuto conto di tutti gli elementi anche non direttamente esplicitati negli artt. di E.P. e negli altri atti progettuali, ma che sono necessari al compimento dell'opera a perfetta regola d'arte. È inoltre suo onere verificare la congruenza fra i diversi documenti progettuali e attuare, a sua cura e spese, ogni provvedimento necessario a risolvere eventuali incongruenze o incompletezze o inadeguatezze anche in merito al rispetto di tutta la normativa vigente sulla sicurezza, sulle opere pubbliche e sull'uso delle stesse.

Pertanto il prezzo, conseguente al suo ribasso, remunera l'Impresa di tutti i lavori, prestazioni oneri ed utili necessari ad eseguire le opere indicate negli elaborati progettuali, e se anche non descritte, che risultino necessarie al compimento dell'opera a perfetta regola d'arte. L'Impresa, quindi, non ha diritto ad alcuna ricompensa derivante da eventuali non corrispondenze tra le quantità e le lavorazioni messe in opera e quelle deducibili dai documenti contrattuali, in quanto è suo obbligo, prima dell'offerta, controllare accuratamente in loco i lavori da eseguire ed i vincoli esistenti, la natura dei luoghi, dei suoli e dei sottosuoli, la viabilità e condizioni di accesso alle aree interessate ai lavori, a verificarne preventivamente la corrispondenza con le esigenze progettuali, considerare ogni onere che l'esecuzione del lavoro comporti e considerando anche le caratteristiche idro - orografiche e climatiche

delle località interessate dai lavori.

5. Ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), i pagamenti saranno eseguiti mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Orbassano tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario / postale dedicato, indicato dall'Appaltatore, Banca _____ IBAN _____ CIG _____.

ARTICOLO 4) CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai sotto elencati elaborati, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- a) Contratto di Appalto;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- c) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell'art.358, comma 1, lett.e), dpr 207/10;
- d) Elaborati progettuali e relazioni, esclusi il computo metrico, il computo metrico estimativo, il quadro economico;
- e) Elenco prezzi unitari;
- f) Analisi prezzi con prezzi di mercato e prezzario Regione Piemonte edizione 2011;
- g) Piani della sicurezza;
- h) Cronoprogramma;
- i) Le polizze di garanzia;
- l) Offerta tecnico-economica;
- m) Programma lavori redatto dall'appaltatore e approvato dalla D.L.

L'elencazione dei documenti, come sopra rappresentata, individua la prevalenza degli stessi ai fini contrattuali.

2. Il Piano operativo di sicurezza dell'Appaltatore, acclarato al protocollo comunale al n° del, è stato dichiarato idoneo dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori con nota prot. n° del

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 1 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 20 del presente contratto.

5. L'assunzione dell'appalto di cui al Capitolato Speciale implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la presenza di sottoservizi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di materiale adatto, la distanza da discariche o da impianti autorizzati per lo smaltimento dei materiali da portare a rifiuto, l'andamento climatico, la viabilità esistente ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata.

L'Appaltatore conferma di essersi accertato dei fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta, pertanto, esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

ART. 5) DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio all'indirizzo..... presso.....;

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente

deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona

fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a

norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante

può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve

essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da

ogni responsabilità.

ARTICOLO 6) TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

(oppure, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di

consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del Regolamento

generale e dell'articolo 11, commi 9 e 12, del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 7) PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è

applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato

speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente

un verbale di sospensione, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può

superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in

danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 8) PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dagli art.26 e 27 delle Prescrizioni Amministrative del Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4 del dpr n.207/10 e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. In deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, e dell'articolo 124, comma 3 del dpr n.207/10, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

ARTICOLO 9) RITARDO NEI PAGAMENTI.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai

termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura

e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 143 e 144 del dpr n. 207/10.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,

l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della

stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio ordinario per la dichiarazione di

risoluzione del contratto.

ARTICOLO 10) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo comma dell'art. 6 della Legge n.

136/2010, è fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al successivo articolo 21, i pagamenti

destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati

all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere effettuate impiegando lo strumento del bonifico bancario

o postale.

2. Pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al secondo comma dell'art. 6 della Legge n.

136/2010, è fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al successivo articolo 21, le transazioni

relative all'Appalto oggetto del presente Contratto, dovranno essere effettuate tramite il conto corrente bancario /

postale dedicato, indicato al precedente articolo 3, indicando perentoriamente i codici C.I.G. e C.U.P. conseguiti

dalla S.A.

3. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n.136/2010 tutte le bolle di consegna dei materiali di approvvigionamento del

cantiere dovranno indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi.

4. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 l'Appaltatore cura l'identificazione di tutti gli addetti presenti in

cantiere, quivi comprendendo le maestranze relative a subappalti e subcontratti ed i lavoratori autonomi, attraverso

la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

che dovrà contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la

relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1,

lettera c), del citato Decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

ART. 11) OBBLIGHI APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI.

1. L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 90, comma nono, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6 del Codice dei contratti e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12) OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere/essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

ARTICOLO 13) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri nonché le pratiche per l'allacciamento del cantiere ai pubblici servizi;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 23 e 24.

ART. 14) SICUREZZA DEI LAVORI

1. L'appaltatore; ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi

utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il

criterio «incident and injury free».

6. L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze d'eventuali sue infrazioni

che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relativi alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute

nei luoghi di lavoro.

7. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere, al

fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano

presentato dall'appaltatore. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le

imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 15) CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito ai sensi dell'art. 113 del

D.Lgs 163/2006, cauzione definitiva di € (importo ridotto del 50% in quanto in possesso certificato

iso 9000), a mezzo di Polizza fidejussoria n. rilasciata da.....in data

....., escutibile a prima richiesta. Tale cauzione sarà svincolata a sensi di legge.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore il Comune avrà diritto di valersi di propria

autorità della suddetta cauzione.

3. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune

abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 16) POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare

a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni

responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio _____, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla

società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____), ripartito come da

Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00 (euro un milione/00).

3. Le garanzie dovranno essere presentate complete di polizza e scheda tecnica di cui al decreto ministeriale 12

marzo 2004, n. 123.

ART. 17) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 comma 1, del Codice dei

contratti.

ART. 18) SUBAPPALTO

1. Qualora l'Appaltatore intenda affidare ad altra impresa l'esecuzione di parte dei lavori, la richiesta di subappalto

dovrà essere inoltrata alla S.A. tempestivamente e potrà essere autorizzata a condizione che:

a) l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere

in cottimo;

b) i soggetti cui l'Appaltatore intende subappaltare le prestazioni siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 39 e

40 del D.lgs n. 163/2006 per categorie e classifiche adeguate alle prestazioni da svolgere;

c) il subappalto delle opere appartenenti alla categoria prevalente dell'appalto non superi complessivamente il 30%

delle stesse ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

d) venga prodotta idonea documentazione attestante, ai sensi della normativa vigente:

- l'adeguata qualificazione dell'impresa subappaltatrice;

- che l'impresa subappaltatrice sia in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

- che non sussistono, a carico dell'impresa subappaltatrice e dei suoi esponenti indicati dalla legge, elementi ostativi

ai sensi della legislazione antimafia, in materia di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e ai

sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06;

- idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008.

e) l'Appaltatore pratici, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati

in misura non superiore al 20% con l'indicazione separata e non soggetta a ribasso degli oneri della sicurezza

ricognosciuti al subappaltatore;

f) siano inseriti nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti, a pena di nullità

assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui alla più volte citata Legge n. 136/2010;

g) l'Appaltatore presenti una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e di

collegamento, a norma dell'art. 2359 del c.c., con l'impresa subappaltatrice;

h) l'impresa subappaltatrice presenti una dichiarazione attestante il proprio organico medio annuo, distinto per

qualifica, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente

più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti,

i) sussistano le altre condizioni previste dalla normativa vigente.

2. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di valutare di volta in volta, per tutte le istanze di subappalto, la

ricorrenza in concreto dell'esistenza di speciali misure di sicurezza in sede di esecuzione delle prestazioni da

subappaltare.

3. Intervenuta l'autorizzazione, il contratto di subappalto stipulato dovrà essere depositato presso la sede della

Stazione Appaltante in ogni caso prima dell'inizio dei lavori subappaltati.

4. Nell'ipotesi di subcontratti, quali le forniture con posa in opera, per i quali non ricorrano entrambi i requisiti

previsti dall'art. 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 (importo del subcontratto superiore al 2 per cento

dell'importo dei lavori o comunque a 100.000 euro e incidenza del costo della manodopera e del personale superiore

al 50 per cento dell'importo del subcontratto), l'Appaltatore dovrà, ai fini delle necessarie autorizzazioni,

comunicare al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'esecuzione delle lavorazioni, il nome

del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Laddove, invece,

ricorrano entrambi i suddetti requisiti, si applicheranno, ai sensi della normativa vigente, le disposizioni in materia

di subappalto.

5. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o subcontraente saranno effettuati dall'appaltatore

principale, che sarà obbligato a trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a

proprio favore, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Qualora

l'Appaltatore non provveda entro il suddetto termine alla consegna di tale documentazione, il Comune sospenderà i

successivi pagamenti. Si richiamano in merito le disposizioni di cui alla legge 136/10 e s.m.i.

6. La presenza nel cantiere di personale non dipendente dell'Appaltatore né di altre imprese autorizzate sarà

considerata sintomatica di subappalto non autorizzato, con diritto della S.A. a recedere dal contratto di appalto ai

sensi dell'art. 21 della Legge n. 646/82 e s.m.i. e ad esercitare le azioni necessarie per il risarcimento del danno.

7. Ai sensi del sesto comma dell'art. 11, comma 3 del dpr 252/98, la Stazione Appaltante può revocare le

autorizzazioni o recedere dai contratti, qualora sia accertata la sussistenza di una causa ostativa o di elementi relativi

a tentativi di infiltrazione mafiosa successivamente all'autorizzazione del subcontratto.

8. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della S.A. per l'esecuzione delle opere oggetto di

subappalto o di altro subcontratto, sollevando il Comune medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o di altri

esecutori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati

o comunque eseguiti da altre imprese.

9. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 19) ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252,

si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del

presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione,

recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ al

numero _____ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____, ai

sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la

pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del

decreto legislativo n° 231/2001.

ART. 20) INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO – VARIAZIONI AL PROGETTO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice

civile.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art. 133, commi 3, 4,

5, 6, 7 del Codice dei contratti.

3. Nei limiti di cui agli artt. 161 e 162 del dpr n.207/10, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare

varianti e/o di scorporare dall'Appalto parti delle opere senza diritto da parte dell'Appaltatore ad alcuna indennità,

ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori eseguiti.

4. L'Appaltatore sarà comunque tenuto a fornire le necessarie assistenze e le prestazioni varie previste dall'art. 5 del

Capitolato Generale, nonché a coordinare nel modo migliore con il programma dei lavori eventuali lavorazioni

affidate ad altre imprese dalla Stazione Appaltante. Questa disporrà speciali vincoli nei confronti di tali imprese,

onde assicurare il tempestivo approvvigionamento di tutti i materiali e consentire all'Appaltatore di assolvere nella

maniera più adeguata il compito di coordinamento anzidetto.

5. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o

varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del

Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi

dell'articolo 163 del dpr n.207/10.

6. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 161 e 162 del dpr

n.207/10.

7. Ogni caso di controversia o contestazione insorta circa aspetti tecnici che possa influire in qualsiasi modo sul

regolare andamento del programma dei lavori sarà deciso dalla S.A. a norma di quanto previsto dall'art. 164 del dpr

n. 207/10.

ART. 21) RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute negli artt. 134, 135, 136 e 137 del

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nel quarto comma dell'art. 145 del dpr n.207/10. In aggiunta alle

clausole risolutive espresse di cui al Capitolato Speciale di Appalto, da ritenersi come per qui di seguito

integralmente richiamate, le parti, convengono che il presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456

c.c. anche qualora:

- dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,

informazioni interdittive di cui all'art 10 del D.P.R. n. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento

formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Nel caso in

cui il presente contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata

a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del

valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della S.A., del

relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

- l'Appaltatore dovesse rendersi gravemente, ovvero reiteratamente, inadempiente alle disposizioni in materia di

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di

tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- non presenti, alle condizioni e nei termini di cui all'art. 10, le polizze assicurative per danni e responsabilità civile

ivi previste;

- rifiuti di eseguire le lavorazioni ulteriori di cui all'art. 20 ovvero non ottemperare alle disposizioni impartite dal

Direttore dei lavori;

- non adempia ad uno o più degli obblighi contenuti negli artt. 10, 11, 14, 17, 18.

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

- venga meno all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge n. 136/2010, operando transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane S.p.A. ai sensi della legge 136/2010 come integrata e modificata dalla L. 217/2010;

- non proceda all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato articolo.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 22) CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia inerente l'Appalto che non si sia potuta risolvere ai sensi degli artt.239 e 240, d.lgs.163/06 sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Pinerolo.

ART. 23) SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della S.A..

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 24) REGISTRAZIONE

1. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ART. 25) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle

attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 26) RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

1. L'appalto è regolato, per quanto non previsto nel presente contratto, dal D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., dal dpr n. 207/10 e dal dpr. n. 34/2000 nonché dal "Capitolato Generale di Appalto" approvato con decreto del 19.4.2000, n. 145, del Ministero dei Lavori pubblici, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell'art.358, comma 1, lett.e), dpr 207/10.

Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti:

CSA

Elenco Prezzi Unitari

Del presente atto io Segretario Generale rogante Dott. ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Questo atto consta di _____ intere facciate, dattiloscritte da persona di mia fiducia, oltre quanto in questa.

IL DIRIGENTE _____

L'APPALTATORE _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara di approvare specificamente quanto stabilito negli artt. 10 ("Obblighi dell'Appaltatore"), 18 ("Subappalto"), 20 ("Invariabilità corrispettivo- Variazioni al progetto), 21 ("Recesso, risoluzione del contratto e clausole risolutive espresse").

L'APPALTATORE _____